



Scheda informativa, 20 dicembre 2024

Immigrazione e direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE

Di cosa si tratta?

Nel 1999 la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno concluso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) che, a determinate condizioni, consente alle cittadine e ai cittadini dell'UE/AELS di vivere, lavorare e studiare in Svizzera. Le stesse condizioni valgono per le cittadine e i cittadini svizzeri in relazione agli Stati dell'UE/AELS. In primo piano vi è l'impatto dell'immigrazione sul mercato del lavoro.

Nel 2004 l'UE ha emanato la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, con cui ha esteso i diritti di soggiorno per le sue cittadine e i suoi cittadini all'interno dell'Unione. Tale direttiva disciplina il diritto delle cittadine e dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, non garantisce alcun diritto politico, in particolare né il diritto di voto attivo né quello passivo.

Nell'ambito dello sviluppo della via bilaterale, l'UE intende integrare l'ALC con i contenuti della direttiva. Nei negoziati il Consiglio federale ha perseguito i seguenti obiettivi: limitare le conseguenze per il sistema sociale svizzero, rispettare le disposizioni della Costituzione federale sull'espulsione penale dal territorio svizzero (Iniziativa espulsione), mantenere il livello svizzero di protezione dei salari (cfr. anche promemoria sulla protezione dei salari) e infine definire i meccanismi dell'ALC per far fronte a eventuali conseguenze inattese (clausola di salvaguardia).

Risultato dei negoziati

Durante i negoziati sono state trovate soluzioni in linea con gli obiettivi della Svizzera. La direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE viene recepita secondo una versione su misura per la Svizzera e con un dispositivo di protezione efficace che comprende eccezioni e garanzie. Tale dispositivo è completato da una clausola di salvaguardia concreta.

Eccezioni

- **Espulsione dal territorio svizzero:** la Svizzera ha concluso con l'UE un'eccezione in tal senso che permette di soddisfare le disposizioni della Costituzione federale riguardanti l'espulsione penale dal territorio svizzero. La Svizzera non adotta alcuna disposizione della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE che, in questo ambito, vada oltre quanto previsto dall'ALC.
- **Soggiorno permanente e aiuto sociale:** il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, concesso alle cittadine e ai cittadini dell'UE dopo un soggiorno di cinque anni, spetta in Svizzera solo a chi svolge un'attività lucrativa. I periodi di completa dipendenza dall'aiuto sociale superiori a sei mesi non contano ai fini del calcolo del termine dei cinque anni.

Garanzie

- **Revoca del diritto di soggiorno permanente:** la Svizzera può interrompere il soggiorno delle persone senza attività lucrativa se queste non si adoperano per la loro integrazione professionale e non collaborano con il servizio pubblico di collocamento (URC) per trovare un lavoro.
- **Protezione dei salari:** l'attuale procedura di notifica in Svizzera per chi esercita un'attività di breve durata (fino a tre mesi) viene mantenuta, consentendo così di effettuare controlli sul mercato del lavoro. L'obbligo di notifica viene esteso a chi svolge un'attività indipendente. In questo modo è possibile evitare che la libera prestazione di servizi limitata a 90 giorni possa essere aggirata.

Clausola di salvaguardia

- Definizione della clausola di salvaguardia: la Svizzera e l'UE hanno trovato un accordo sulla definizione della clausola di salvaguardia (art. 14 cpv. 2 ALC). Questa nuova clausola può essere applicata in caso di gravi problemi economici o sociali.
- Attuazione in politica interna: la Svizzera definirà le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia ed eventuali misure di protezione nell'ambito della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Il Consiglio federale presenterà il pertinente disegno di legge al Parlamento insieme al messaggio sul pacchetto complessivo.
- Attivazione: la nuova clausola di salvaguardia potrà essere attivata dalla Svizzera autonomamente.
- Comitato misto / tribunale arbitrale: qualora la Svizzera volesse invocare la clausola di salvaguardia, deve innanzitutto adire il comitato misto Svizzera-UE. In assenza di un accordo tra la Svizzera e l'UE all'interno di tale comitato, la Svizzera può convocare un tribunale arbitrale, che verifica se le condizioni per le misure di protezione siano soddisfatte. A fronte di una decisione positiva, la Svizzera può adottare misure di protezione. Se tali misure dovessero generare disparità tra i diritti e di doveri delle parti all'ALC, nell'ambito di tale accordo l'UE può adottare in contropartita misure di compensazione a patto che siano proporzionate.
- Procedimento ordinario / procedimento d'urgenza: nel procedimento ordinario, la clausola di salvaguardia può essere invocata presso il tribunale arbitrale dopo una consultazione di 60 giorni nel comitato misto. In caso d'urgenza, la consultazione è ridotta a 30 giorni. Sia nel procedimento ordinario che in quello d'urgenza il tribunale arbitrale deve decidere entro sei mesi se l'applicazione della clausola di salvaguardia è giustificata. Nel procedimento d'urgenza la Svizzera può richiedere che le misure di protezione vengano applicate a titolo provvisorio durante il procedimento, nell'attesa della decisione definitiva. Il tribunale arbitrale deve pronunciarsi in proposito entro 30 giorni.

Altre richieste della Svizzera altresì soddisfatte

- Frontalieri: le lavoratrici e i lavori frontalieri continueranno a ricevere una carta speciale. Anche l'attuale definizione di frontaliere/frontaliera rimane invariata.
- Acquisto di immobili: l'attuale eccezione per l'acquisto di immobili è stata mantenuta.
- Carte d'identità biometriche: le cittadine e i cittadini svizzeri potranno decidere autonomamente se richiedere una tale carta. Le carte d'identità non biometriche perdono la loro validità dopo un periodo di transizione di 11 anni e non possono più essere usate per viaggiare nell'UE. L'utilizzo di carte d'identità non biometriche in Svizzera rimane invece possibile.
- Periodo di transizione: per quanto riguarda il recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, il Consiglio federale ha negoziato un periodo di transizione di due anni, che risulta molto utile soprattutto per l'attuazione a livello cantonale. Inoltre ha ottenuto che i periodi di soggiorno precedenti all'entrata in vigore della direttiva non siano calcolati retroattivamente ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
- Permesso di domicilio: è stato inoltre concordato che tutti i cittadini e le cittadine dell'UE debbano vivere in Svizzera per una durata minima di cinque anni prima di poter ottenere un permesso di domicilio, mentre secondo l'attuale regolamentazione la durata minima del soggiorno è di cinque anni per alcuni Stati membri dell'UE e di dieci anni per altri. Per le cittadine e i cittadini dell'UE che vivono in Svizzera si applicherà quindi la stessa durata minima valida per le Svizzere e gli Svizzeri che vivono nell'UE. Gli altri criteri di integrazione applicabili (p. es. conoscenza di una lingua nazionale, rispetto dell'ordine pubblico e della sicurezza, nessuna dipendenza dall'aiuto sociale ecc.) rimarranno in vigore.

Tasse universitarie

Le questioni legate all'accesso alle scuole universitarie svizzere da parte delle studentesse e degli studenti dell'UE nonché la possibilità di ottenere borse di studio continueranno a non essere regolamentate dall'ALC. Per quanto riguarda le tasse di iscrizione alle scuole universitarie svizzere prevalentemente finanziate con fondi pubblici, la Svizzera si impegna tuttavia a garantire alle studentesse e agli studenti dell'UE le stesse condizioni di cui godono i loro omologhi svizzeri. In cambio, anche negli Stati dell'UE vigerà d'ora in poi parità di trattamento tra studentesse e studenti svizzeri e dell'UE. L'attuale sistema di accesso alle scuole universitarie svizzere e quindi anche l'esenzione dall'esame di ammissione per le maturande e i maturandi svizzeri nonché i criteri di assegnazione delle borse di studio rimangono invariati. Anche in futuro le studentesse e gli studenti dell'UE non avranno diritto a borse di studio.

Gli obiettivi negoziali sono stati raggiunti.

Rilevanza per la Svizzera

La Svizzera continuerà a dover fare affidamento sull'immigrazione di cittadine e cittadini dell'UE per soddisfare il proprio fabbisogno in termini di lavoro e personale qualificato. La soluzione negoziata definisce il quadro normativo necessario e agevola l'accesso al potenziale di manodopera dell'UE. Nello stesso tempo, il Consiglio federale ha potuto negoziare un dispositivo di protezione completo in materia di immigrazione, comprendente eccezioni e garanzie. Questo dispositivo

- garantisce che l'immigrazione proveniente dell'UE sia orientata al mercato del lavoro;
- consente alla Svizzera di continuare a espellere le cittadine e i cittadini stranieri che hanno commesso reati penali secondo la legislazione attuale;
- impedisce l'immigrazione finalizzata esclusivamente a trarre profitto dai sistemi sociali;
- protegge il livello dei salari svizzeri.

Con la nuova clausola di salvaguardia, il dispositivo di protezione svizzero viene completato da uno strumento supplementare, applicabile nel caso in cui l'immigrazione generi gravi problemi economici o sociali.